

CAS 2009/A/2023 Gianni Da Ros c. CONI

LODO ARBITRALE

emesso dal

TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

riunito nella seguente composizione:

Presidente: Bernhard **Welten**, Avvocato, Berna, Svizzera

Arbitro: José Juan **Pintó**, Avvocato, Barcellona, Spagna

Arbitro: Alfonso **Picone**, Avvocato, Roma, Italia

Segretario *ad hoc*: Daniele **Boccucci**, Assistente presso l'Università di Zurigo, Svizzera

nel procedimento arbitrale tra

Gianni Da Ros, Fontanafredda (PN), Italia

Rappresentato dall'Avvocato Antonio Rigozzi, Ginevra, Svizzera

Ricorrente

e

Ufficio Procura Antidoping (UPA), Roma, Italia

Rappresentato dal Sig. Ettore Torri, Procuratore Capo UPA-CONI, e dall'Avvocato Mario Vigna, Roma, Italia

Resistente

1 Le parti

- 1.1** Gianni Da Ros (di seguito “Da Ros” o il “Ricorrente”), nato a Pordenone il 26 agosto 1986, è un ciclista che, al momento del verificarsi dei fatti che hanno portato all’erogazione della sanzione a suo carico, avvenuta con sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping (di seguito “TNA”) qui appellata, gareggiava come professionista per la Società Liquigas Sport, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana (di seguito “FCI”).
- 1.2** Il CONI è il Comitato Olimpico Nazionale per l’Italia ed ha sede in Roma. Il CONI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha il compito di disciplinare e promuovere lo sport in Italia. Tra i compiti del CONI vi è anche quello di organizzare e dirigere la lotta contro il doping a livello nazionale. Il CONI, infatti, è l’organismo anti-doping competente in Italia, riconosciuto dall’Agenzia Mondiale Antidoping (di seguito “WADA”). L’Ufficio Procura Antidoping (di seguito “UPA” o il “Resistente”) è un organismo indipendente istituito nell’ambito del CONI ed ha sede in Roma presso quest’ultimo. Compito dell’UPA è quello di dirigere e coordinare la lotta al doping a livello nazionale e, quindi, di compiere ogni attività mirata all’accertamento di violazioni della normativa antidoping e di rappresentare il CONI davanti ai competenti organi di giustizia sportiva nei procedimenti disciplinari in materia di doping.

2 I fatti del procedimento

- 2.1** In data 5 marzo 2009, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, un’autorità giudiziaria statale, emetteva nei confronti del Ricorrente un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali con relativa custodia in carcere. Alla base di tale provvedimento vi erano le risultanze di un’indagine di polizia relativa al doping negli ambienti del culturismo milanese.
- 2.2** Il giorno 11 marzo 2009, il Nucleo Antisofisticazioni dei Carabinieri di Milano arrestava il Ricorrente mentre si trovava a Padova, in ritiro con la Nazionale Italiana di Ciclismo su pista.
- 2.3** In data 12 marzo 2009, l’UPA, avendo appreso la notizia dell’arresto del Ricorrente, richiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano la trasmissione degli atti utili al procedimento disciplinare, aperto dall’UPA a carico del Ricorrente.
- 2.4** Il 14 marzo 2009, il Giudice per le Indagini Preliminari ordinava che il Ricorrente fosse sottoposto agli arresti domiciliari, in luogo della custodia cautelare in carcere. Tale misura veniva revocata il 23 marzo 2009.
- 2.5** Il 24 marzo 2009, la Procura della Repubblica sopra menzionata trasmetteva all’UPA una copia degli atti dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti del Ricorrente. Da tali atti emergevano, in particolare, dei testi di intercettazioni telefoniche, dalle quali risultavano delle conversazioni e lo scambio di messaggi di testo del Ricorrente con altri soggetti, tra i quali il Sig. Davide Lucato, anch’egli coinvolto nella menzionata inchiesta di polizia, ed il Sig. Alberto Corazzin.

- 2.6** In data 19 maggio 2009, l'UPA ascoltava il Sig. Davide Lucato, ciclista dilettante, il quale rilasciava dichiarazioni che chiamavano in causa il Ricorrente. A questo riguardo, in particolare, il Lucato affermava di aver acquistato delle specialità farmacologiche vietate dalla normativa antidoping per conto del Ricorrente e che quest'ultimo si recava personalmente nei pressi del domicilio del Lucato a ritirarle.
- 2.7** Il 22 maggio 2009, l'UPA ascoltava il Sig. Alberto Corazzin, ciclista dilettante che aveva dei rapporti di amicizia personale con il Ricorrente da circa dieci (10) anni, avendo gareggiato, per un lungo periodo, nella stessa squadra con quest'ultimo. Nelle dichiarazioni rilasciate all'UPA il Corazzin sosteneva, in particolare, che il Ricorrente si era offerto di procurargli delle sostanze dopanti, cosa che poi avrebbe effettivamente fatto, consegnandogli dell'ormone della crescita (GH) e poi, il giorno 7 gennaio 2009, del testosterone ("Andriol").
- 2.8** In data 3 giugno 2009, il Ricorrente si recava personalmente presso gli uffici dell'UPA per essere ascoltato. In tale occasione il Ricorrente forniva la propria ricostruzione dei fatti, nella quale affermava quanto segue. Il Ricorrente aveva conosciuto il Lucato nell'agosto 2008 durante un allenamento. Questi gli aveva confessato di fare uso di sostanze vietate, parlandogli, in particolare, dell'ormone della crescita (GH). Il Ricorrente, che in un primo momento aveva manifestato al Lucato il proprio disinteresse verso l'uso di tali sostanze, si era poi convinto a provarle in seguito ad un periodo di intenso allenamento con la squadra Liquigas ed aveva chiesto allo stesso Lucato di procurargliele, salvo poi tornare sulle proprie decisioni e decidere di continuare a gareggiare con le sole proprie forze. Il Ricorrente aveva nel frattempo, nel periodo a cavallo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, trascorso delle vacanze a Tenerife insieme al Corazzin, il quale gli aveva accennato di voler fare uso di sostanze dopanti. Il Ricorrente, allora, si era offerto di procurargli del GH tramite il Lucato. Il Corazzin si era rivolto, quindi, al Ricorrente nel dicembre 2008 per chiedergli di fornirgli del GH. Il Ricorrente aveva poi contattato il Lucato per ottenere tale sostanza che quest'ultimo gli aveva consegnato, effettivamente, il 7 gennaio 2009. In quello stesso giorno il Ricorrente consegnava, a sua volta, il GH al Corazzin. Nella stessa dichiarazione, poi, il Ricorrente escludeva di aver mai procurato del testosterone ("Andriol") al Corazzin. Il Ricorrente precisava, infine, che il giorno del suo arresto, ad opera dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni, la propria casa e la stanza d'albergo che occupava erano state oggetto di perquisizioni durante le quali non era stata rinvenuta alcuna sostanza vietata.
- 2.9** Il 30 giugno 2009, l'UPA deferiva, con provvedimento n. 27/09, il Ricorrente al TNA perché fosse riconosciuta la plurima violazione della normativa antidoping ed in particolare degli articoli 2.2 ("Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito"), 2.6 ("Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti"), 2.7 ("Traffico di sostanze vietate e metodi proibiti") e 2.8 ("Somministrazione o tentata somministrazione di una sostanza vietata o di un metodo proibito a un Atleta, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare complicità in altra forma in riferimento a una violazione o tentata violazione del regolamento antidoping") della versione 2003 del Codice Mondiale Anti-Doping (Codice WADA 2003). Con tale provvedimento si chiedeva al TNA di sanzionare il Ricorrente con la squalifica a vita da qualsiasi attività sportiva, ai sensi dell'articolo 10.4.2 del Codice WADA 2003. In tale circostanza l'UPA specificava altresì di ritenere non applicabili al caso di specie le riduzioni previste dagli articoli 10.5.2

e 10.5.3 del Codice 2003 menzionato, non avendo, peraltro, il Ricorrente fornito alcuna collaborazione, essendosi limitato ad ammettere quanto già risultava provato agli atti.

- 2.10** In data 23 novembre 2009, il TNA emetteva la decisione n. 83/09, appellata presso questo Tribunale, la quale veniva poi trasmessa alle parti, corredata della relativa motivazione, il 27 novembre 2009. Con tale provvedimento si riteneva il Ricorrente responsabile di tutte le violazioni ascrittegli e cioè quelle di cui agli articoli 2.2 (nel quale si riteneva assorbita la fattispecie del 2.6), 2.7 e 2.8 del Codice WADA 2003, in vigore al momento del verificarsi dei fatti imputati, le quali venivano considerate come un'unica violazione ai sensi dell'articolo 10.6.1 dello stesso Codice 2003. Il TNA, inoltre, non riteneva sussistenti circostanze attenuanti in favore del Ricorrente. Ai fini della determinazione della sanzione da applicare nel testo della sentenza si legge, tra l'altro, che:

“... alla luce delle (...) risultanze istruttorie e tenuto altresì conto: - del comportamento processuale dell'atleta che ha comunque ammesso la propria responsabilità in ordine alle violazioni disciplinari contestategli dalla Procura Antidoping, sia pure senza che le sue ammissioni possano integrare la fattispecie della 'collaborazione fattiva' di cui all'Art. 10.5.3 del Codice WADA; - della circostanza che agli atti risulta provato un unico episodio di cessione a terzi di sostanze dopanti; questo Tribunale ritiene adeguato comminare al suindicato atleta la sanzione della squalifica per anni 20 (venti)”.

La decorrenza della sanzione veniva fissata dal giorno 23 novembre 2009, con scadenza al 22 novembre 2029.

3 Il procedimento davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)

- 3.1** Contro la sentenza n. 89/09 del TNA il Ricorrente proponeva appello, depositando apposita dichiarazione presso il Segretariato del TAS, in data 21 dicembre 2009.
- 3.2** Con comunicazione del 24 dicembre 2009, il Segretariato del TAS assegnava questa procedura alla Camera arbitrale d'appello e sospendeva il termine per il deposito della memoria d'appello fino al 3 gennaio 2010.
- 3.3** Con comunicazione del 4 gennaio 2010, il Segretariato del TAS indicava il 7 gennaio 2010 come termine per essere informato circa il termine necessario per il deposito della memoria d'appello.
- 3.4** Con comunicazione dell'8 gennaio 2010, il Segretariato del TAS constatava che le parti avevano raggiunto un accordo sul termine del 20 gennaio 2010 per il deposito della memoria d'appello.
- 3.5** Con comunicazione del 14 gennaio 2010, il Segretariato del TAS prendeva atto dell'accordo delle parti sulla scelta dell'italiano come lingua procedurale.
- 3.6** Con comunicazione del 19 gennaio 2010, il Segretariato del TAS sospendeva il termine per il deposito della memoria d'appello fino al 20 gennaio 2010, su richiesta del Ricorrente.

- 3.7** Con comunicazione del 20 gennaio 2010, il Segretariato del TAS constatava l'accordo delle parti sul termine per il deposito della memoria d'appello, indicato in cinque (5) giorni con decorrenza dalla data di ricezione della decisione del Collegio Arbitrale sulla lingua di questo procedimento.
- 3.8** Con comunicazione del 26 gennaio 2010, il Segretariato del TAS informava le parti della costituzione del Collegio Arbitrale.
- 3.9** Con comunicazione del 29 gennaio 2010, il Segretariato del TAS informava le parti della decisione del Collegio Arbitrale sulla scelta della lingua italiana per il presente procedimento. Il TAS invitava il Ricorrente a depositare la memoria d'appello entro cinque (5) giorni.
- 3.10** In data 8 febbraio 2010, il Ricorrente depositava presso la Segreteria del TAS la memoria nella quale si espongono i motivi dell'appello proposto.
- 3.11** Con comunicazione del 10 febbraio 2010, il Segretariato del TAS fissava all'UPA un termine di venti (20) giorni per il deposito memoria di replica.
- 3.12** In data 2 marzo 2010, l'UPA depositava presso la Segreteria del TAS una memoria di replica nella quale si indicano i motivi a sostegno delle richieste in essa contenute.
- 3.13** Il 24 marzo 2010, la Segreteria del TAS comunicava alle parti la decisione del Presidente della Camera arbitrale d'appello di prolungare al 22 giugno 2010 il termine di quattro mesi previsto dall'articolo R59 del Codice TAS per la comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza.
- 3.14** Il 12 maggio 2010, veniva emessa dal Segretariato del TAS una ordinanza volta a disciplinare la procedura riguardante l'appello proposto dal Ricorrente contro la decisione del TNA. In detta ordinanza si indicavano, in particolare, le norme sulle quali si basa la competenza del TAS a giudicare sulla controversia e la scelta, in conformità a quanto previsto dall'Articolo R29 del Codice TAS, della lingua italiana come lingua del procedimento. Tale ordinanza veniva sottoscritta da entrambe le parti.
- 3.15** In data 18 maggio 2010, ha avuto luogo a Losanna l'udienza dinanzi al Collegio Arbitrale per la discussione della controversia. Hanno partecipato all'udienza il Ricorrente, assistito dal suo difensore, Avvocato Antonio Rigozzi, e dalla Sig.ra Erika Hasler, mentre in rappresentanza dell'UPA è intervenuto l'Avvocato Mario Vigna. In qualità di testimone, chiamato a deporre dal Ricorrente, è intervenuto anche il Sig. Rolando Bresin. All'udienza hanno assistito – su autorizzazione del Collegio che ha accolto la relativa richiesta del Ricorrente – il Sig. Cesare Da Ros (padre del Ricorrente), la Sig.ra Daniela Peron (madre del Ricorrente) e la Sig.na Claudia Maniero (fidanzata del Ricorrente).
- 3.16** Al termine dell'udienza, dopo ampia discussione, le parti hanno confermato di non avere obiezioni in ordine allo svolgimento dell'arbitrato e dato atto del pieno rispetto del principio del contraddittorio nel presente procedimento.

4 Le richieste delle parti e le rispettive posizioni

4.1 Il Ricorrente

4.1.1 Nella memoria d'appello, presentata a questo Tribunale, il Ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza emessa dal TNA nei suoi confronti. Più specificamente le richieste formulate dalla difesa del Ricorrente sono le seguenti:

- a) *Dichiarare l'appello del Sig. Da Ros ammissibile ;*
- b) *Annulare la decisione impugnata ;*
- c) *Condannare il Sig. Da Ros ad una sospensione di una durata massima di 2 (due) anni a partire dall'11 marzo 2009 ;*
- d) *Condannare il CONI al pagamento di un contributo alle spese processuali del Sig. Da Ros.*

4.1.2 A supporto dell'impugnazione proposta, il Ricorrente si avvale delle argomentazioni seguenti.

4.1.2.1 In vista delle considerazioni di seguito riportate, una sospensione di venti (20) anni è sproporzionata di per sé, anche in mera applicazione degli articoli 2.7 delle Norme Sportive Antidoping (di seguito "NSA") e 10 del Codice WADA 2003.

- (a) Non è possibile ritenere il Ricorrente colpevole della violazione riconducibile all' "uso di sostanze proibite". Ciò, innanzitutto, perché egli non si è mai recato a Los Angeles per partecipare ai mondiali su pista, come affermato, invece, nella sentenza emessa dal TNA. Il Ricorrente, inoltre, pur avendo ammesso, in occasione dell'interrogatorio cui è stato sottoposto dall'UPA, di aver pensato di far uso di sostanze proibite, ha poi negato di aver mai dato seguito a tale intenzione. Le considerazioni esposte risultano confortate sia dal fatto che il Ricorrente è sempre risultato negativo ad ogni controllo antidoping cui è stato sottoposto, sia dal fatto che in occasione delle perquisizioni effettuate dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni presso la propria abitazione e presso la stanza d'albergo che occupava al momento del suo arresto non è stata rinvenuta alcuna sostanza o prodotto vietati dalla normativa antidoping.
- (b) La fattispecie del "traffico di sostanze vietate", prevista dall'articolo 2.7 NSA, assorbe sia quella del "possesso", di cui all'articolo 2.6 NSA, che il concetto di "agevolazione" previsto dall'articolo 2.8 NSA. Secondo le NSA, infatti, il "traffico illegale" consiste nel "vendere, dare, somministrare, trasportare, inviare, consegnare o distribuire una sostanza vietata o metodo proibito a un Atleta sia direttamente che tramite terzi (...)". È evidente, quindi, che, per porre in essere una delle condotte appena riportate, il Ricorrente doveva necessariamente possedere la sostanza proibita, poi fornita al Corazzin, e che così facendo ha agevolato la violazione della normativa antidoping da parte di quest'ultimo. È allora giocoforza ritenere che il Ricorrente possa essere ritenuto responsabile soltanto della violazione del "traffico di sostanze vietate", prevista dall'articolo

2.7 NSA. Ad una simile conclusione si dovrebbe, peraltro, comunque pervenire anche qualora non si condividessero le argomentazioni richiamate. Ed infatti, come rilevato anche dal TNA, la condotta del Ricorrente va considerata, in ogni caso, come un'unica violazione da punirsi sulla base della violazione perseguibile con la sanzione più grave.

- (c) In base al richiamo effettuato dalle NSA (nel preambolo delle stesse al capoverso ix-e) “la materia delle sanzioni individuali è definita dall’articolo 10 del Codice WADA”. L’articolo 10.4.2 del Codice WADA 2003, più nello specifico, stabilisce che in caso della violazione di cui all’articolo 2.7, vale a dire il “traffico di sostanze vietate”, la sanzione applicabile va da periodo minimo di squalifica di quattro (4) anni alla squalifica a vita. Nel Codice WADA 2003, però, non si rinvenivano criteri volti a guidare la scelta dell’organo giudicante nell’esercizio di una così vasta discrezionalità nello stabilire la durata della sanzione. Ciò, tuttavia, non può essere interpretato in modo tale da ritenere che l’organo giudicante possa spaziare a suo piacimento tra il limite minimo e quello massimo della sanzione. Ed infatti, come ribadito dal TAS in numerose occasioni, l’entità della sanzione deve essere conforme al principio di proporzionalità in considerazione di tutte le circostanze della fattispecie concreta. Ora, anche in considerazione del fatto che, come rilevato dal TNA, non sussistono circostanze aggravanti, quali il carattere sistematico del traffico o lo scopo di lucro, la sanzione di venti (20) anni, inflitta al Ricorrente, non risulta essere appropriata. Questo in quanto in assenza di circostanze aggravanti, la sanzione correttamente applicabile è quella minima prevista dalla norma, come confermato anche dall’introduzione nella nuova versione del Codice WADA 2009 dell’articolo 10.6, concernente le circostanze aggravanti. Questa previsione, infatti, non si applica ai casi di traffico proprio perché la sanzione prevista per una simile violazione (dai quattro anni alla squalifica a vita) è già costruita in modo tale da concedere all’organo giudicante una sufficiente discrezione nel considerare ogni circostanza aggravante. Da ciò deriva che in mancanza di circostanze aggravanti, la sanzione applicabile risulta essere quella del minimo edittale.

4.1.2.2 Una sospensione di venti (20) anni è totalmente sproporzionata *a fortiori* se considerata alla luce dell’ordinamento generale. Ciò per i seguenti motivi.

- (d) La stessa sanzione minima, della durata di quattro (4) anni, prevista dal Codice WADA, è sproporzionata per punire l’infrazione ammessa dal Ricorrente. Va rilevato, innanzitutto, che il Collegio non è vincolato al rispetto della sanzione minima, nella fattispecie i quattro (4) anni, indicata dall’articolo 10.4.2 del Codice WADA 2003. Ed infatti, in un caso in cui l’articolo 10.2 del Codice WADA 2003 prevedeva una sospensione minima di due (2) anni, il TAS ha ritenuto di potersi discostare da tale minimo, nell’eventualità in cui la sanzione prevista possa apparire non proporzionata alla condotta contestata all’atleta (si veda il lodo TAS 2007/A/1252 FINA c. Mellouli).
- (e) L’adozione del Codice WADA, come sottolineato anche nel lodo “Puerta” (TAS 2006/A/1025 Mariano Puerta v. ITF), è imperniata sul principio di proporzionalità. Per assicurarsi il rispetto di detto principio, infatti, la WADA ha commissionato, a suo tempo, delle perizie giuridiche. Dalla lettura di queste

ultime, richieste con riguardo alla fattispecie della presenza di una sostanza proibita nell'organismo dell'atleta, emergono degli elementi che devono trovare applicazione anche nel caso delle altre violazioni previste dalla normativa antidoping. A questo riguardo risulta essere di particolare importanza una considerazione che spiega il motivo per il quale la WADA abbia previsto una sanzione standard di due (2) anni. Nel ben noto caso "Krabbe", infatti, il Tribunale di Monaco di Baviera ha sancito il principio in base al quale una sospensione superiore ai due (2) anni, per una prima violazione della normativa antidoping è sproporzionata e, di conseguenza, contraria all'ordinamento generale. Essendo, quindi, evidente che nel caso del Ricorrente ci si trova di fronte ad una prima violazione, l'applicazione dei principi enunciati dall'ordinamento generale, ed implicitamente riconosciuti nell'elaborazione del Codice WADA, porta ad escludere che la sanzione erogata possa essere superiore a due (2) anni.

- (f) Una sanzione della durata superiore ai due (2) anni sarebbe contraria al diritto comunitario della concorrenza (si veda la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-519/04, David Meca Medina e Igor Majcen c. Commissione delle Comunità europee) e senza effetto sul territorio di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea (si veda la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-126/97, Eco Swiss China Time Ltd. c. Benetton International NV). Va ancora rilevato come un lodo del TAS che confermasse una sanzione sproporzionata sarebbe annullabile da parte del Tribunale Federale svizzero (si veda la sentenza di quest'ultimo, emessa nella causa 5P.83/1999).
- (g) Una sanzione della durata di due (2) anni si giustifica anche in base alle circostanze del caso. Così va, innanzitutto, sottolineato come agli atti risulti un unico episodio di cessione. Il Ricorrente ha agito, inoltre, senza alcun fine di lucro. Ora, se è vero che il lucro non rappresenta un elemento costitutivo della violazione legata al traffico di sostanze dopanti, è però evidente che l'assenza del fine di lucro costituisce una circostanza attenuante, della quale tener conto al momento della determinazione della misura della sanzione. Ancora deve rimarcarsi come il Ricorrente abbia tenuto un comportamento procedurale collaborativo, come affermato anche dal TNA, e che egli ha già di fatto scontato una pena privativa della libertà personale per la condotta contestata. Essendosi, infine, reso conto della gravità dell'accaduto, il Ricorrente si è sinceramente pentito di quanto ha fatto.
- (h) La violazione contestata al Ricorrente è emersa nell'ambito di un procedimento penale che ha condotto alla sua incarcerazione e che comporterà sicuramente, visto che il Ricorrente non ha contestato i fatti addebitatigli, l'irrogazione di ulteriori sanzioni penali nei suoi confronti. Ora, pur non volendo cercare di far valere il principio del "*ne bis in idem*" davanti a questo Collegio, non è possibile ritenere che l'ordinamento sportivo possa ignorare l'iter del procedimento penale. Bisogna, quindi, tener conto del fatto che la violazione della normativa antidoping da parte del Ricorrente è venuta alla luce per mezzo di metodi investigativi molto intrusivi della sfera privata, il cui uso non sarebbe concepibile in ambito sportivo. A ciò va aggiunto che il Ricorrente non è, certamente, la persona chiave

nell'indagine penale e che, ciononostante, egli ha subito un lungo periodo di carcerazione e dovrà ancora subire un lungo processo penale con tutte le conseguenze che ne derivano sia a livello personale che professionale. È evidente, quindi, che se quanto appena esposto non basta a rendere il Ricorrente immune da ogni sanzione sportiva, la rilevanza delle conseguenze penali già verificatesi e da prevedersi non possono non essere prese in considerazione al momento dell'esame della proporzionalità della sanzione.

- (i) La violazione della normativa antidoping da parte del Ricorrente è emersa soltanto perché l'ordinamento italiano considera il doping come reato, permettendo alla giustizia ordinaria di perseguirlo. Inchieste di questo tipo, però, sono inconcepibili in altri ordinamenti. Tutto questo si traduce, quindi, in una discriminazione di fatto degli atleti italiani a livello internazionale. Tale ultimo elemento è particolarmente rilevante dal punto di vista della *par condicio*, che costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento sportivo.

4.1.2.3 La decisione del TNA va annullata anche per quanto riguarda la decorrenza del periodo di squalifica. Visto, infatti, che il Ricorrente è stato sospeso dalla sua squadra in data 11 marzo 2009 e che da quel momento non ha partecipato a nessuna competizione ufficiale, la sanzione decorre, in base ad un fermo orientamento giurisprudenziale del TAS, a partire dal giorno 11 marzo 2009.

4.2 Il Resistente

4.2.1 Nella memoria di replica l'UPA ha formulato a questo Tribunale le seguenti richieste:

- a) *Rigettare l'appello proposto dal Sig. Gianni Da Ros e confermare la decisione emessa dal Tribunale Nazionale Antidoping del 23 novembre 2009 ;*
- b) *Ordinare al Sig. Gianni Da Ros, ai sensi dell'articolo R64.5 del Codice TAS, di pagare le spese, le competenze e gli onorari dell'UPA-CONI, nonché le spese del procedimento arbitrale.*

4.2.2 A sostegno delle richieste formulate al TAS, l'UPA adduce le seguenti argomentazioni.

4.2.2.1 Sulle violazioni ascritte e le norme applicabili alla fattispecie.

- (a) L'UPA non ha mai sostenuto che il Ricorrente abbia fatto uso di sostanze dopanti in occasione del Campionato del Mondo di ciclismo su strada di "Los Angeles 2008", per due ordini di motivi. In primo luogo, infatti, tale campionato si è svolto a Los Angeles nell'anno 2005 e non nel 2008. È poi pacifico che, per ragioni di età e status agonistico, il Ricorrente non vi abbia partecipato.
- (b) Dal momento in cui non contesta di aver chiesto al Lucato due (2) confezioni di sostanze vietate, il Ricorrente ammette espressamente di averne tentato l'uso. Essendo evidente l'intenzionalità dell'utilizzo delle sostanze vietate, pur non essendovi prova dell'uso vero e proprio, la violazione dell'articolo 2.2 del Codice WADA 2003, da parte del Ricorrente, risulta essere integrata.

- (c) Il fatto che il Ricorrente non abbia formulato particolari rilievi in merito alle contestate violazioni degli articoli 2.6, 2.7 e 2.8 del Codice WADA 2003 comporta che tali imputazioni vengano riconosciute per acquiescenza e che venga ritenuta valida l'interpretazione giuridica adottata dal TNA. Inoltre, non contestando l'applicazione del Codice WADA in vigore nel 2008 – prendendo, quindi, atto del fatto che l'articolo 10.4.2 di detto Codice (2003) si ritrova, invariato, all'articolo 10.3.2 della Versione 2009 – il Ricorrente riconosce espressamente che la sanzione applicabile alla fattispecie va da un minimo di quattro (4) anni fino alla squalifica a vita.

4.2.2.2 Sulla proporzionalità della sanzione.

- (d) La ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento giuridico svolto, così come la sanzione inflitta al Ricorrente, sono il risultato del corretto inquadramento della fattispecie disciplinare nell'appropriata cornice normativa. Le contestate violazioni della normativa antidoping sono ampiamente dimostrate in base allo standard del *“balance of probabilities”*. Essendo, infatti, provato e riconosciuto che il Ricorrente ha concordato le modalità e le quantità degli acquisti di sostanze dopanti con il Lucato, che ha offerto sostanze vietate al Corazzin e che ha, addirittura, anticipato le somme necessarie per l'acquisto delle stesse, risulta evidente che il Ricorrente non fosse soltanto un fruitore di tali sostanze, ma fungesse da vero e proprio corriere per altri atleti.
- (e) La richiesta formulata dal Ricorrente al Collegio, di applicare una sanzione inferiore ai quattro (4) anni, non è sostenibile. Dalla lettura del commento all'articolo 10.4.2 del Codice WADA 2003, contenuto in quest'ultimo, si evince con chiarezza che *“[t]hose who are involved in doping Athletes or covering up doping should be subject to sanctions which are more severe than the Athletes who test positive”*. Lo stesso TAS ha poi sottolineato come le previsioni armonizzate e vincolanti della pena, contenute nel Codice WADA, non consentano al principio di proporzionalità di intaccare le sanzioni base (si veda il lodo TAS 2004/A/690, Hipperdinger c. ATP Tour Inc.).
- (f) Il caso del Ricorrente richiama alla mente quello di un altro ciclista italiano, Matteo Priamo, che si era reso colpevole di fornire una sostanza dopante ad un suo collega (si tratta del caso CAS 2009/A/1835, CONI c. Matteo Priamo). Il ciclista da ultimo menzionato è stato sanzionato dal TAS che, in accoglimento della relativa richiesta formulata dall'UPA, ha ritenuto proporzionale infliggere una squalifica di quattro (4) anni. Se si paragonano i due casi disciplinari in questione, sembra giusto ritenere che al Ricorrente, più giovane del suo menzionato collega di oltre quattro (4) anni, dovrebbe essere inflitta una squalifica di almeno otto (8) anni. Tale argomentazione è perfettamente in sintonia con una linea interpretativa seguita dalla giurisprudenza del TAS. Questo Tribunale, infatti, ebbe occasione di affermare che: *“[t]he sanction must also comply with the principle of proportionality, in the sense that there must be a reasonable balance between the kind of misconduct and the sanction. In administrative law, the principle of proportionality requires that (i) the individual sanction must be capable of achieving the envisaged goal, (ii) the individual sanction is necessary to reach*

the envisaged goal and (iii) the constraints which the affected person will suffer as a consequence of the sanction are justified by the overall interest in achieving the envisaged goal. A long series of CAS decisions have developed the principle of proportionality in sport cases. This principle provides that the severity of a sanction must be proportionate to the offense committed. To be proportionate, the sanction must not exceed that which is reasonably required in the search of the justifiable aim". Ora, visto che l'obiettivo che con la sanzione in discussione si intende perseguire è quello di impedire che un'atleta il quale, come il Ricorrente, abbia recato danno al proprio sport, perpetrando una condotta illecita mirata non soltanto ad alterare i propri risultati ma, addirittura, ad estendere il fenomeno del doping, possa svolgere nuovamente un lavoro che ha così gravemente offeso, è evidente che la sanzione debba essere tanto più grave quanto più probabile sia un suo reingresso nel mondo del ciclismo agonistico.

- (g) Occorre, poi, esaminare l'afflittività e la proporzionalità della sanzione anche alla luce della squalifica di otto (8) anni inflitta dal TNA al Lucato. A questo riguardo deve notarsi che il Lucato ha sei (6) anni più del Ricorrente ed è un semplice ciclista, mentre il Ricorrente è un professionista che ha fatto parte anche della Nazionale italiana, e che il TNA ha riconosciuto al Lucato una collaborazione apprezzabile ai sensi dell'articolo 10.5.3 del Codice WADA 2003, collaborazione che, invece, il Ricorrente non ha fornito. Seguendo, quindi, il ragionamento proposto in precedenza (*supra* 4.2.2.2 lett. "f"), il Ricorrente dovrebbe venire sanzionato con un periodo di squalifica di almeno sei (6) anni superiore rispetto al Lucato, per la sola differenza di età, che andrebbe aumentato di ulteriori anni in considerazione della diversa categoria sportiva dei due atleti. In considerazione di quanto esposto, la sanzione della squalifica di venti (20) anni risulta essere congrua e giustificata.
- (h) La sanzione della squalifica a vita, contemplata nel Codice WADA, ha lo scopo di impedire che il soggetto da essa colpito possa rivestire in futuro un qualsiasi ruolo nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Ora, se è evidente che la misura della squalifica possa essere soggetta a valutazioni di proporzionalità, vanno sicuramente respinte le fuorvianti argomentazioni del Ricorrente concernenti la disparità di trattamento degli atleti nei vari ordinamenti statali. Peraltro, la dimostrazione che il TNA abbia applicato il principio della proporzionalità al caso in esame si evince dal fatto che la sanzione di venti (20) anni, irrogata al Ricorrente, è stata assai più benevola di quanto l'UPA avesse richiesto. Ed infatti, pur ponendo essenzialmente fine alla carriera da atleta del Ricorrente, tale periodo di squalifica non impedirà allo stesso di operare nell'ambito sportivo come tesserato, dopo aver debitamente scontato la gravità della propria condotta.

5 Giurisdizione del TAS

5.1 L'articolo R47 del Codice TAS disciplina la competenza e la misura della stessa spettante al Collegio arbitrale. La disposizione stabilisce tre requisiti che devono ricorrere perché il Collegio possa ritenersi competente, ovvero:

- che vi sia una “decisione” di una federazione, di una associazione o di un altro organismo sportivo;
- che “i rimedi interni a disposizione delle parti” siano esauriti, tenendo presente quanto stabilito dagli statuti o dai regolamenti degli enti sportivi menzionati;
- che le parti si siano assoggettate alla competenza del TAS.

5.2 Nel caso di cui ci si occupa la decisione del TNA n. 83/09, del 23 novembre 2009, costituisce il provvedimento impugnato davanti al TAS. Essendo il TNA un organismo giudicante del CONI, il provvedimento si configura come una “decisione di una associazione” ai sensi dell'articolo R47 del Codice TAS. Il primo dei requisiti previsti dall'articolo R47 risulta, dunque, essere integrato. Anche il secondo dei menzionati requisiti deve ritenersi sussistente. Ciò si desume dalla lettera del quarto comma dell'articolo 1 della *“Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento del TNA”* delle NSA 2009, nella versione applicabile alle questioni di natura procedurale del presente caso, il quale stabilisce che “[c]ompletato il procedimento innanzi al TNA, è possibile presentare appello esclusivamente al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS), anche in ottemperanza all'articolo 13 del Codice WADA ed in virtù del principio del doppio grado di giurisdizione contemplato dall'articolo 3.5 dei Principi di Giustizia Sportiva approvati dal CONI”. In termini sostanzialmente identici si esprime, poi, anche il punto vi.iv del preambolo alle NSA richiamate. È evidente, dunque, che con il completamento del procedimento davanti al TNA, i rimedi interni ordinari a disposizione delle parti si esauriscono e l'unica via per proporre appello è quella del TAS. Dalla lettura del testo del comma 22 dell'articolo 4 delle *“Istruzioni operative del TNA”* delle NSA, inoltre, può desumersi anche la presenza del terzo, ed ultimo, dei requisiti sopra menzionati. Da tale lettura, infatti, si evince che tutte le decisioni adottate dal TNA possono essere impugnate dalle parti interessate al TAS. La competenza del Collegio a giudicare, inoltre, deriva anche dalla sottoscrizione, ad opera delle parti, dell'ordinanza volta a disciplinare la procedura da seguire, emessa dal Segretariato del TAS. Si rileva, infine, che la giurisdizione del TAS non è stata in alcun modo contestata dalle parti.

5.3 Questo Collegio, inoltre, ritiene la controversia arbitrabile, indipendentemente da ogni eventuale qualificazione del provvedimento impugnato come atto amministrativo secondo il diritto italiano, in quanto riconducibile ad un ente pubblico, quale è in Italia il CONI. Per quanto riguarda il presente procedimento arbitrale, regolato dal diritto svizzero e, in particolare, dalla legge federale svizzera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987, l'arbitrabilità della controversia deve essere valutata alla luce dell'articolo 177, alinea 1, di detta legge, secondo il quale *“può essere oggetto di arbitrato qualunque pretesa patrimoniale”*. A tal proposito è opportuno rilevare come il Tribunale Federale Svizzero abbia indicato (sentenze pubblicate in ATF 118 II 353, ATF 108 II 77 e ATF 119 II 271) che ha natura patrimoniale qualsiasi questione che, per almeno una delle parti, abbia un valore pecuniario ovvero possa essere apprezzata economicamente, e, allo stesso tempo, confermato (con pronuncia del 15 marzo 1993, G. FEI & TAS, in *Digest of CAS Awards*, 1986-1998, p.

545 ss.) l'arbitrabilità delle controversie in materia di sanzioni per violazione di norme antidoping¹.

6 Compito del Collegio

Il compito del Collegio si determina, in via di principio, in base all'articolo R57 del Codice TAS, il quale stabilisce che il Collegio ha pieni poteri di riesaminare la controversia in fatto ed in diritto. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che il Collegio può emanare una nuova decisione che sostituisce quella impugnata oppure annullare quest'ultima e rinviare la controversia all'autorità che ha emanato il provvedimento nel grado precedente. Le parti hanno espressamente attribuito al Collegio, in udienza, il compito di decidere la controversia in maniera definitiva.

7 Ammissibilità

7.1 L'articolo R49 del Codice TAS fissa un termine di ventuno (21) giorni dalla ricezione della decisione per proporre appello al TAS, salvo la previsione di un diverso termine eventualmente contenuto negli statuti o nei regolamenti della federazione, dell'associazione o altro organismo sportivo interessato, o di previo accordo tra le parti. A questo riguardo va rilevato che il comma 22 dell'articolo 4 delle "Istruzioni operative del TNA" delle NSA prevede che le decisioni del TNA possano essere impuginate dalle parti interessate al TAS entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della decisione corredata delle motivazioni. La decisione appellata è stata emanata dal TNA in data 23 novembre 2009, mentre la motivazione della stessa è stata comunicata alle parti in data 27 novembre 2009.

7.2 Il Ricorrente ha depositato la propria dichiarazione di appello presso la Segreteria del TAS in data 21 dicembre 2009 e, quindi, entro i trenta (30) giorni previsti dalle NSA. Anche il termine per il deposito della memoria di appello, esteso da questo Tribunale ai sensi dell'articolo R32 del Codice TAS, e fissato al giorno 8 febbraio 2010, è stato rispettato dal Ricorrente che ha depositato la relativa documentazione nella data da ultimo menzionata. Essendo stati rispettati i termini previsti dalle NSA e dal Codice TAS, l'appello risulta, quindi, essere ammissibile.

8 Diritto applicabile

8.1 L'articolo R58 del Codice TAS stabilisce che:

"The Panel shall decide the dispute according to the applicable regulations and the rules of law chosen by the Parties or, in the absence of such a choice, according to the law of the country in which the federation, association or sports-related body which has issued the challenged decision is domiciled or according to the rules of law, the application of which the Panel deems appropriate. In the latter case, the Panel shall give reasons for its decision".

¹ Si veda il Lodo TAS 2007/A/1433, Danilo Di Luca c. CONI, p. 15.

8.2 In considerazione del disposto dell'articolo R58 del Codice TAS, dunque, alla controversia risultano essere applicabili le regole sportive italiane, adottate dal CONI, nonché il diritto italiano². Per quanto riguarda le NSA, in particolare, alle questioni procedurali deve ritenersi applicabile la versione in vigore dal luglio 2009 delle stesse, mentre alle questioni sostanziali va applicata versione precedente, vigente al momento in cui si sarebbero verificate le violazioni contestate al Ricorrente. In entrambe le citate versioni viene fatto ampio richiamo, in via diretta, alla normativa contenuta nel Codice WADA il quale, pertanto, risulta essere altresì applicabile alla presente controversia. L'articolo 25 del Codice WADA 2009 statuisce che dal 1° gennaio 2009 sia questa stessa nuova versione del Codice a dover essere applicata. Siccome la violazione legata al traffico è stata realizzata solo in gennaio 2009, è dunque il Codice WADA 2009 a dover trovare applicazione in via di principio. Anche se i fatti relativi al tentativo d'uso si sono realizzati in data anteriore al 1° gennaio 2009, ai sensi dell'articolo 10.6.1 Codice WADA 2003 e dell'articolo 10.7.4 Codice WADA 2009 le due violazioni devono essere considerate come un'unica violazione, quella più grave, che è chiaramente il traffico di sostanze proibite. La questione concernente la versione applicabile del Codice WADA, tuttavia, può essere lasciata aperta, visto che le sanzioni e le norme applicabili sui fatti in questo caso sono rimaste, nella sostanza, inalterate.

9 Il merito della controversia

a) Sulla violazione di “traffico di sostanze proibite” ex articolo 2.7 del Codice WADA

9.1 L'esame della condotta del Ricorrente, al fine di accertare eventuali responsabilità dello stesso ai sensi della normativa antidoping, deve partire dalla violazione di cui all'articolo 2.7 del Codice WADA (versione 2003 e 2009), vale a dire quella del “traffico di sostanze proibite”. A tal riguardo, questo Collegio osserva come non vi siano contestazioni di sorta da parte del Ricorrente, né sul fatto che egli si sia procurato delle sostanze vietate dal Lucato, per poi consegnarle al Corazzin che intendeva farne uso, né circa l'identificazione della condotta da lui tenuta e la fattispecie astratta prevista dal menzionato articolo 2.7 del Codice WADA. Risulta, pertanto, agevole riscontrare, alla luce delle ammissioni del Ricorrente ed esaminando la definizione di “traffico” contenuta nel Codice WADA, la responsabilità, da parte dello stesso Ricorrente con riferimento alla violazione legata al “traffico di sostanze proibite”. Ed infatti, in base alla menzionata definizione, il traffico è da intendersi come “*selling, giving, transporting, sending, delivering or distributing a Prohibited Substance or Prohibited Method (either physically or by any electronic or other means) by an Athlete, Athlete Support Personnel or any other Person subject to the jurisdiction of an Anti-Doping Organization to any third party (...)*”. Essendo, quindi, evidente che la condotta del Ricorrente rientra, pienamente, nell'ambito della definizione da ultimo riportata, la violazione riconducibile al “traffico di sostanze vietate”, di cui all'articolo 2.7 del Codice WADA, risulta essersi chiaramente verificata. Va, comunque, precisato che quanto appena detto risulta essere dimostrato esclusivamente con riferimento alla cessione, da parte del Ricorrente, dell'ormone della crescita (GH) al Corazzin, mentre lo stesso non può sostenersi riguardo alla presunta cessione di testosterone (“Andriol”). Ed infatti, se l'episodio della cessione della sostanza dell'ormone della crescita è da ritenersi ampiamente dimostrato sulla base di elementi quali le risultanze delle intercettazioni telefoniche e le stesse ammissioni del

² Si veda il Lodo TAS 2007/A/1433, Danilo Di Luca c. CONI, p. 16.

Ricorrente, la cessione di testosterone è sostenuta esclusivamente dalle dichiarazioni rilasciate dal Corazzin che, da sole, non sono idonee a dimostrare che essa si sia effettivamente verificata.

b) Sull'assorbimento, nella condotta relativa al traffico di sostanze illecite, delle fattispecie di cui agli articoli 2.6 e 2.8 del Codice WADA

9.2 Ci si sofferma, ora, sulle argomentazioni del Ricorrente, concernenti l'assorbimento delle fattispecie di "possesso" e di "agevolazione" di cui, rispettivamente, agli articoli 2.6 e 2.8 del Codice WADA, in quella di "traffico di sostanze illecite". A questo riguardo sembra opportuno svolgere delle brevi considerazioni preliminari. Alcune delle norme concernenti delle violazioni della normativa antidoping del Codice WADA sono strutturate in modo tale da contenere, al loro interno, delle condotte o degli elementi di fatto che, al di fuori di esse, costituiscono, di per sé, altre violazioni. Così è evidente, ad esempio, che la condotta con la quale un soggetto dà o consegna ad un atleta una sostanza proibita, che integra la violazione di "traffico di sostanze vietate" in base alla relativa definizione contenuta nel Codice WADA, include, nel proprio ambito, la fattispecie del possesso di cui all'articolo 2.6 dello stesso Codice. Ciò in quanto è evidente che per dare o consegnare qualcosa l'autore di tali condotte debba averne il possesso. Quello che, però, va escluso è che un'azione o una situazione di fatto possano essere considerati prima nel contesto di una condotta che costituisce una violazione della normativa antidoping e, poi, anche in un contesto separato, in base al quale essi integrano una violazione autonoma, ai fini di ritenere un soggetto responsabile di diverse violazioni. Per tale ragione, quindi, sembra corretto ritenere che il possesso di sostanze vietate non sia riscontrabile, nel caso di cui ci si occupa, in maniera autonoma rispetto al traffico delle stesse. La situazione, peraltro, potrebbe ritenersi essere diversa nell'eventualità in cui venisse dimostrato, oltre al possesso che si pone come un elemento facente parte di un disegno volto a commettere l'illecito sportivo del traffico di sostanze vietate, un diverso possesso che con un simile disegno nulla abbia a che fare. Ciò si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui risultasse accertato che una parte delle sostanze possedute da un atleta non sia destinata al traffico delle stesse. Le considerazioni appena svolte risultano essere, peraltro, applicabili anche al caso del possesso, rispetto alle presunte violazioni riconducibili all'uso o tentato uso di sostanze vietate, *ex* articolo 2.2 del Codice WADA, sulle quali si tornerà in seguito.

9.2.1 Si passa, ora, all'esame della assimilazione, sostenuta dal Ricorrente, della fattispecie dell'articolo 2.8 in quella dell'articolo 2.7 del Codice WADA. Va, innanzitutto, rilevato come l'articolo 2.8 indichi una pluralità di condotte, ciascuna delle quali costituisce un'autonoma violazione, pur essendo tutte riconducibili nell'ambito di un'unica disposizione. Ebbene, per ciascuna di tali condotte potrebbe risultare, almeno in teoria, applicabile il ragionamento svolto a proposito del rapporto tra la fattispecie del possesso e quella del traffico di sostanze vietate. Tale conclusione, infatti, sembra essere corretta, anche nel caso del Ricorrente, per le violazioni riguardanti la somministrazione od il tentativo della stessa ("*administration or attempted administration*"), il fornire assistenza ("*assisting*"), l'agevolazione ("*aiding*") e la più generale previsione di ogni tipo di complicità in una violazione della normativa antidoping o del suo tentativo. Rimangono, però, fuori dalla *ratio* esposta in precedenza altre condotte, previste dall'articolo 2.8 del Codice WADA, e cioè l'incoraggiamento ("*encouraging*") e l'istigazione ("*abetting*") a commettere una violazione.

9.2.2 Ed infatti, se non sembra esservi dubbio sul fatto che le prime tra le fattispecie citate vengono necessariamente integrate qualora si verifichi la violazione del “traffico di sostanze vietate” – essendo palmare che nel momento in cui si traffica con una sostanza vietata (in base alla definizione di “traffico” contenuta nel Codice WADA) si agevola, si fornisce assistenza o si presta, comunque, complicità nella violazione della normativa antidoping– lo stesso non pare potersi affermare con riguardo all’istigazione ed all’incoraggiamento, che sono degli elementi la cui presenza non è necessaria nella fattispecie del traffico. Così, se si prendono in considerazione le varie condotte riportate nella definizione di “traffico” dal Codice WADA 2009, vale a dire “*Selling, giving, transporting, sending, delivering or distributing a Prohibited Substance or Prohibited Method*”, risulta evidente come non vi sia alcuna di esse nella quale siano assimilabili gli elementi dell’incoraggiamento e dell’istigazione. Una separata violazione, riconducibile agli articoli 2.7 e 2.8 del Codice WADA, risulta, quindi, essere possibile.

9.2.3 Occorre, perciò, esaminare se con la propria condotta il Ricorrente abbia incoraggiato od istigato il Corazzin – unico altro soggetto nei confronti del quale tali attività potrebbero ritenersi qui configurabili – a commettere una violazione della normativa antidoping, legata all’uso di sostanze proibite. Ora, dagli atti del presente giudizio, non sembra di poter ritenere che questo risulti sufficientemente dimostrato. Ciò in quanto, se dal tenore delle intercettazioni telefoniche avvenute – concernenti, in particolare, lo scambio di messaggi di testo tra il Ricorrente ed il Corazzin – si deduce chiaramente che il primo abbia prestato la propria assistenza al secondo nel procurarsi delle sostanze vietate, non altrettanto può sostenersi per quanto riguarda un eventuale incoraggiamento od istigazione. Come unico altro elemento, che potrebbe far concludere per una delle violazioni in questione da parte del Ricorrente, rimangono, dunque le dichiarazioni rilasciate dal Corazzin all’UPA, in data 22 maggio 2009. Anche tali dichiarazioni però, rilasciate da un atleta che si è reso responsabile di una violazione della normativa antidoping in un momento in cui avrebbe potuto sperare nella concessione della diminuzione della sanzione in base all’articolo 10.5.3 del Codice WADA, non possono ritenersi un valido sostegno per stabilire la responsabilità del Ricorrente ai sensi dell’articolo 2.8 del Codice WADA. Ciò anche in considerazione del fatto che esse non risultano essere suffragate da ulteriori elementi.

c) Sulla presunta violazione di “uso o tentato uso di una sostanza vietata” ex articolo 2.2 del Codice WADA

9.3 La violazione dell’articolo 2.2 del Codice WADA, affermata dall’UPA e sostenuta dal TNA nella sentenza n. 83/09, viene negata dal Ricorrente. Tale violazione concerne, come noto, l’uso od il tentato uso di sostanze vietate. Pur se, per ritenere avvenuta la violazione prevista da tale articolo, è sufficiente che si verifichi una delle due ipotesi previste, l’uso od anche solo il tentativo dello stesso da parte di un atleta, sembra opportuno trattare le due ipotesi separatamente, per esigenze di chiarezza della contestazione rivolta al Ricorrente.

9.4 Viene, in primo luogo, in considerazione il presunto uso di sostanze vietate da parte del Ricorrente. Gli elementi da valutare, in questa sede, sono quelli che emergono dal testo delle intercettazioni telefoniche, prodotte dall’UPA, e le dichiarazioni rilasciate dal Ricorrente a quest’ultima, in data 3 giugno 2009, e durante l’udienza che ha avuto luogo davanti a questo Collegio. Orbene, non si ritiene che da tali elementi sia possibile stabilire l’assunzione di sostanze vietate da parte del Ricorrente. Partendo dalle dichiarazioni rilasciate da

quest'ultimo, si deve constatare come egli abbia confermato di aver richiesto al Lucato di procurargli delle sostanze vietate, con l'intenzione di farne uso, ma abbia poi negato di aver assunto le stesse. Passando, poi, al testo delle menzionate intercettazioni telefoniche, relative alle conversazioni intercorse tra il Lucato ed il Ricorrente e tra quest'ultimo ed il Corazzin, deve rilevarsi come dal tenore delle stesse emerga con chiarezza un'evidente intenzione di fare uso di dette sostanze – avendo intrapreso anche delle attività volte a procurarsi le stesse –, ma non può ritenersi sufficientemente dimostrato il fatto che il Ricorrente abbia tramutato tali propositi in un'effettiva assunzione. Neppure sembrano da condividersi le argomentazioni dell'UPA che richiamano un'affermazione, sul conto del Ricorrente, fatta dal Lucato in conversazioni fatte con soggetti diversi dal Ricorrente, in cui si riportava che quest'ultimo avrebbe sostenuto che i benefici derivanti dall'assunzione di sostanze vietate erano tali, da consentirgli di “andare come una moto in salita”. A questo proposito il Ricorrente contestava di aver mai fatto delle simili affermazioni e faceva presente che, essendo egli uno specialista della pista, aveva sempre avuto particolari difficoltà nell'affrontare le salite e, per tale motivo, una tale affermazione da parte sua sarebbe stata assurda. Osserva questo Collegio come tali affermazioni siano avvenute, come riportato in precedenza, in conversazioni alle quali il Ricorrente risultava estraneo e siano state fatte, da un soggetto che si è reso colpevole di gravi violazioni della normativa antidoping, anche nel tentativo di utilizzare un atleta di alto livello (il Ricorrente) come mezzo per attrarre potenziali acquirenti di sostanze vietate, come rilevato, del resto, anche dall'UPA. A ciò va aggiunto che tali affermazioni, da quanto risulta dagli atti prodotti nel presente giudizio, si collocano in un contesto temporale – il mese di agosto 2008 – precedente a quello in cui risulta dimostrato il primo contatto tra il Ricorrente ed il Lucato, finalizzato al reperimento delle sostanze vietate. Esse sarebbero, quindi, più idonee a dimostrare un'assunzione avvenuta in un momento anteriore a tale contatto la quale, però, non risulta essere suffragata da altri elementi se non, appunto, le dichiarazioni del Lucato. Questo Collegio, tuttavia, in considerazione del fatto che tali affermazioni sono state fatte in un contesto estraneo al Ricorrente, che esse provengono da un soggetto il cui coinvolgimento nella violazione della normativa antidoping risulta essere estremamente grave, e che esse avevano anche il preciso obiettivo di attrarre altri atleti come potenziali clienti di sostanze vietate, ritiene che le stesse non siano di per sé idonee a fornire la dimostrazione di un'assunzione di sostanze vietate da parte del Ricorrente.

- 9.5** Quanto appena sostenuto, però, non è sufficiente ad escludere che si sia verificata una violazione dell'articolo 2.2 del Codice WADA. Ed infatti, come esposto in precedenza, per arrivare ad una simile conclusione è necessario scartare anche l'ipotesi che il Ricorrente abbia tentato di far uso di sostanze vietate. È opportuno effettuare un richiamo preliminare della definizione di “tentativo” contenuta nel Codice WADA, secondo la quale costituisce “tentativo”:

“[p]urposely engaging in conduct that constitutes a substantial step in a course of conduct planned to culminate in the commission of an anti-doping rule violation. Provided, however, there shall be no anti-doping rule violation based solely on an Attempt to commit a violation if the Person renounces the Attempt prior to it being discovered by a third party not involved in the Attempt”.

A tale riguardo vengono, nuovamente, in rilievo gli elementi considerati nel paragrafo precedente, esaminando l'eventualità della effettiva assunzione, vale a dire le risultanze delle

intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni rilasciate dal Ricorrente. Alla luce di esse risulta evidente che la condotta tenuta dal Ricorrente, il quale, al fine di procurarsi delle sostanze vietate di cui intendeva fare uso, si è posto in contatto con il Lucato, che gli ha fornito le stesse, integra, pienamente, la descrizione contenuta nel primo periodo della riportata definizione di “tentativo”. Sostiene il Ricorrente, però, che pur essendo vero che egli abbia avuto intenzione di fare uso di sostanze vietate, tale intento non si è mai tradotto in un’effettiva assunzione, in quanto egli è poi ritornato sui propri passi, decidendo di continuare a gareggiare con le sole proprie forze. Vi sarebbe stata, quindi, una desistenza volontaria, la quale, sulla base di quanto stabilito nella seconda parte della definizione di “tentativo” riportata, impedirebbe di considerare la condotta da tenuta dal Ricorrente come una violazione della normativa antidoping.

- 9.6** Osserva questo Collegio come la prova di una simile desistenza volontaria, dal tentativo di far uso di sostanze vietate, debba essere fornita dal Ricorrente in misura tale che essa sia, perlomeno, sufficiente a scalfire la convinzione dell’organo giudicante che ritenga la violazione avvenuta sulla base dello standard della “*comfortable satisfaction*”, al quale l’UPA, in qualità di Agenzia Nazionale Antidoping, deve adempiere, secondo i dettami del Codice WADA. Ora, mentre dagli atti del procedimento emergono degli elementi che convergono, decisamente, nella direzione che porta a far ritenere avvenuto un tentativo d’uso di sostanze vietate, non altrettanto sembra potersi dire rispetto alla constatazione di una desistenza volontaria da parte del Ricorrente. Ed in effetti, gli unici elementi che potrebbero deporre a favore di tale desistenza risultano essere le dichiarazioni del Ricorrente, con le quali egli afferma di aver riconsiderato la propria decisione di far ricorso all’uso di sostanze vietate. La sola parola del Ricorrente, tuttavia, non può ritenersi, in assenza di altri elementi idonei a corroborarla, idonea a provare la circostanza che desistenza volontaria vi sia stata o, comunque, a spingere il Collegio a ritenere che la dimostrazione del tentativo di uso di sostanze vietate, da parte del Ricorrente, non sia sufficientemente dimostrato in base allo standard della “*comfortable satisfaction of the hearing body*”. Può anche qui incidentalmente rilevarsi come una diversa opinione, secondo la quale – laddove non risultasse dimostrato l’uso – le sole affermazioni di un atleta (che abbia posto in essere una condotta identificabile con il tentato uso di sostanze vietate) di aver desistito spontaneamente dal tentativo potrebbero ritenersi sufficienti ad escludere la violazione riconducibile al tentativo d’uso, equivarrebbe a porre nel vuoto la relativa previsione normativa, privandola di sostanziale significato. Ciò in quanto all’atleta basterebbe allegare detta desistenza per evitare che si stabilisca la propria responsabilità in relazione alla violazione di tentato uso di sostanze vietate *ex* articolo 2.2 del Codice WADA. Una simile interpretazione non è, evidentemente, sostenibile e va, dunque, scartata. La condotta tenuta dal Ricorrente, pertanto, è riconducibile alla definizione di “tentativo”, sopra riportata, e costituisce una violazione della normativa antidoping ai sensi dell’articolo 2.2 del Codice WADA.

d) Sulla misura della sanzione

- 9.7** Il Ricorrente lamenta diverse incongruenze circa la proporzionalità della squalifica di venti (20) anni, inflittagli dal TNA con la sentenza n. 83/09. La prima contestazione, formulata dal Ricorrente, concerne il fatto che, essendo l’adozione del Codice WADA imperniata sul principio di proporzionalità, il quale è immanente anche nell’ordinamento generale, una sanzione di quattro (4) anni di sospensione, in caso di prima violazione, non è conforme a tale principio e, quindi, non può essere irrogata. A sostegno delle proprie argomentazioni il

Ricorrente allega una pronuncia del Tribunale di Monaco di Baviera sul Caso “Krabbe”, la quale sancirebbe il principio in base cui una sospensione superiore a due (2) anni, come sanzione di una prima violazione delle regole antidoping, è sproporzionata e, dunque, contraria all’ordinamento generale. Tale pronuncia sarebbe anche alla base dell’adozione di una sanzione di due (2) anni nel Codice WADA, in caso di prima violazione. Ora però – ed a prescindere da ogni considerazione circa la posizione gerarchica e l’autorità nomofilattica di un tribunale nazionale, rispetto al richiamato ordinamento generale – le argomentazioni addotte dal Ricorrente non sembrano attinenti al caso di cui, in questa sede, ci si occupa e vanno, pertanto, disattese. Anche, infatti, volendo seguire il Ricorrente sul terreno della vicenda “Krabbe”, deve notarsi che la pronuncia del Tribunale di Monaco di Baviera non risulta affatto essere, *a priori*, incompatibile con la previsione, in caso di prima violazione antidoping, di sanzioni più elevate rispetto ai due (2) anni. Ciò in quanto le affermazioni contenute in detto provvedimento si riferiscono ad un caso specifico e non ad ogni violazione della normativa antidoping in generale. Ed in effetti, nel testo tradotto della sentenza, prodotto dallo stesso Ricorrente, si legge quanto segue: “[c]onsiderato che l’accusa di aver leso l’etica sportiva con l’assunzione non autorizzata di medicinali è meno grave dell’accusa di doping intenzionale e che si tratta in questo caso di una prima violazione, la decisione dell’intimato di comminare una sospensione dalle competizioni prolungata a 3 anni risulta eccessiva rispetto allo scopo che si prefigge. Una misura disciplinare così rigida a sanzione di una prima violazione delle norme sportive è inappropriata e sproporzionata”. È evidente, tuttavia, che nel momento in cui ha messo a confronto, due diversi casi di violazione (quello dell’assunzione non autorizzata di medicinali e quello del doping intenzionale), ritenendo che la sanzione fosse sproporzionata in quanto la fattispecie concreta del Caso “Krabbe” era “meno grave” rispetto a quella (diversa) del doping intenzionale – e ritenendo che la sanzione applicabile nel caso in questione fosse quella di due (2) anni di sospensione –, il Tribunale ha implicitamente ammesso che, in presenza di violazioni più gravi della normativa antidoping, l’irrogazione di sanzioni più pesanti potrebbe essere congrua. Volgendo, quindi, lo sguardo alla violazione legata al traffico di sostanze vietate, appare evidente come la previsione di una sanzione maggiore rispetto, ad esempio, a quella di due (2) anni applicabile in caso di presenza di una sostanza vietata in un campione biologico dell’atleta, richiamata dal Ricorrente, può giustificarsi in base alla maggiore gravità della violazione.

- 9.8** La maggiore gravità della violazione concernente il traffico di sostanze vietate rispetto, ad esempio, a quella dell’uso di tali sostanze (per la quale è prevista la stessa sanzione, di due anni, della presenza di una sostanza vietata nel campione biologico dell’atleta), appare evidente se si esamina il normale “iter” che conduce all’uso di doping da parte degli atleti. L’assunzione di sostanze vietate da parte degli atleti, infatti, costituisce, in molti casi, soltanto l’ultimo di una serie di atti che hanno portato a tale violazione. A monte, invece, si trovano spesso delle attività di altri soggetti che, con le loro condotte, si adoperano per procurare le sostanze destinate all’assunzione, agevolando la violazione da parte degli atleti. È evidente, dunque, che la previsione di una sanzione più aspra, per coloro che rendono più agevole la violazione della normativa antidoping, si giustifica in base alla legittima preoccupazione del legislatore della maggiore capacità, delle condotte legate al traffico, di influire negativamente sull’ordinamento sportivo. Come si è detto, infatti, spesso la reale radice del problema sta proprio nelle attività di chi si adopera per far sì che sostanze vietate entrino nel mondo dello sport e, in particolare, nella disponibilità degli atleti. A ciò va aggiunto che mentre violazioni come quella legata all’uso di sostanze vietate, pur essendo della massima serietà ed essendo, in molti casi, idonee a falsare i risultati di intere competizioni sportive, hanno una portata, per quanto concerne l’espansione del fenomeno

doping, limitata all'atleta che ricorre a tale uso, il potenziale influsso della condotta del traffico – tenendo conto di come essa risulta descritta nel Codice WADA – sulla menzionata espansione è esponenzialmente maggiore. In tale ottica, quindi, risulta essere pienamente legittima e proporzionale una sanzione di entità maggiore nel caso della violazione legata al traffico di sostanze vietate, rispetto, ad esempio, a quella concernente il semplice uso delle stesse. Ciò è confermato anche dagli accordi dei Governi del mondo, le autorità sportive nazionali e dal Codice antidoping denominato World Anti-doping Code della WADA (Codice WADA), nel quale la sanzione minima per la violazione legata al traffico di sostanze vietate è quattro (4) anni.

9.9 Sostiene, inoltre, il Ricorrente, che una sospensione della durata di due (2) anni, in luogo dei quattro (4) previsti come sanzione minima per la violazione del traffico di sostanze vietate, si giustificerebbe, nel proprio caso, in base alle relative circostanze, quali il fatto che risulta un unico episodio di cessione, l'aver agito senza lucro – che costituirebbe una circostanza attenuante –, l'aver tenuto un comportamento procedurale collaborativo e l'essersi sinceramente pentito di quanto commesso. Il Ricorrente cita, altresì, il lodo TAS 2007/A/1252 (FINA c. O. Mellouli) a dimostrazione del fatto che il Collegio arbitrale non sarebbe vincolato alla sanzione minima, di quattro (4) anni, prevista dal Codice WADA, potendosi discostare da tale minimo ove la sanzione possa apparire non proporzionata alla condotta contestata dall'atleta. Senza prendere posizione sull'opinione espressa dal Collegio arbitrale nel caso citato, non sembra, comunque, che esso sia paragonabile a quello che vede coinvolto il Ricorrente. Basti, a questo riguardo, considerare che il Collegio arbitrale si basava sulla convinzione, nel caso menzionato, che la violazione fosse stata commessa in maniera non intenzionale e che l'atleta aveva cercato di riparare al proprio errore con un serie di condotte intraprese a tale scopo. Le stesse conclusioni non possono, evidentemente, essere tirate nel caso del Ricorrente. La considerazione, poi, che vi sia stato un unico episodio di cessione, può essere ritenuta certamente utile alla dimostrazione del fatto che la condotta tenuta dal Ricorrente, non risulta essere aggravata dall'elemento della reiterazione, per evitare che la misura della sanzione si sposti dal minimo edittale verso una maggiore, ma non può intaccare la sanzione minima prevista. Un discorso simile va fatto anche per l'elemento riguardante l'assenza di lucro ed il comportamento procedurale. Sul primo punto, va sottolineato, infatti, che – pur non potendosi in termini assoluti escludere che in particolari casi il contrario possa avvenire – la mancanza di una circostanza aggravante non si traduce, automaticamente, nella presenza di una attenuante a favore del soggetto chiamato a rispondere di una condotta. Per quanto concerne il corretto comportamento procedurale dell'atleta, può rilevarsi che, quando si sia effettivamente verificato, di esso possa tenersi conto ancora come un elemento che contribuisca a livellare la sanzione prevista sul minimo edittale, ma non è di per sé idoneo a scalfire tale minimo. Venendo, infine, all'allegazione, fatta dal Ricorrente, del proprio pentimento, deve constatarsi che tale elemento, la dimostrazione del quale non risulta, peraltro, confortata da alcuna attività che possa darne testimonianza, rimane per il Collegio impossibile da stabilire, non potendosi scrutare lo stato reale della coscienza del Ricorrente. Non sembra, in ogni caso, che tale elemento costituisca una circostanza che possa intaccare il minimo edittale delle previsioni del Codice WADA.

9.9.1 Ad avviso del Ricorrente una sanzione superiore ai due (2) anni sarebbe contraria al diritto comunitario della concorrenza e priva di effetto sul territorio di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Tale tesi viene sostenuta rifacendosi a due pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, vale a dire le sentenze emessa nella causa C-519/04 (David Meca Medina e Igor Majcen c. Commissione delle Comunità Europee) ed in quella

C-126/97 (Eco Swiss China Time Ltd c. Benetton International NV). In quest'ultima pronuncia la Corte afferma che un lodo arbitrale, emesso in violazione dell'articolo 81 CE, e quindi del diritto comunitario della concorrenza, è annullabile perché contrario a disposizioni di ordine pubblico.

9.9.2 Nella sentenza concernente il Caso “Meca Medina e Majcen”, invece, la Corte prende in considerazione la conformità alle disposizioni comunitarie sulla concorrenza delle sanzioni applicabili in presenza di violazioni della normativa antidoping. Occorre, anche qui, notare che la Corte non esclude affatto che sanzioni superiori ai due (2) anni siano legittime. Tutto quello che dal testo del provvedimento si evince, infatti, è l'enunciazione della potenziale contrarietà della regolamentazione antidoping all'articolo 81 del Trattato CE, nel caso in cui le sanzioni da essa previste si rivelassero immotivate. È in tal senso che la Corte esprime la propria preoccupazione sul fatto che la regolamentazione antidoping potrebbe rivelarsi eccessiva nella severità di dette sanzioni, sostenendo che, per potersi sottrarre al divieto sancito dall'articolo 81, n. 1, del Trattato CE, le restrizioni imposte da tale regolamentazione devono limitarsi a quanto necessario per assicurare il corretto svolgimento della competizione sportiva.

9.9.3 Essendo queste le premesse, non sarà, allora, complicato sostenere la piena legittimità di una sanzione superiore ai due (2) anni in caso si verifichi una violazione della normativa antidoping legata al traffico. Può così, innanzitutto, richiamarsi quanto esposto in precedenza (al § 9.7) sulla legittimità e proporzionalità di una previsione di una sanzione più severa nel caso riguardante il traffico illecito di sostanze vietate, rispetto a quello dell'uso di tali sostanze, punito con una sospensione di due (2) anni, sanzione, quest'ultima, la cui validità ed opportunità è generalmente riconosciuta. In questa sede, comunque, può aggiungersi qualche ulteriore osservazione sui motivi che giustificano la previsione di una sanzione più grave, rispetto ai due anni previsti per fattispecie come quelle legate all'uso. Bisogna considerare, in questa circostanza, la funzione alla quale le previsioni, che contengono al loro interno una sanzione, sono deputate. Va quindi evidenziato come, mentre non si vuole negare la funzione rieducativa della sanzione, sostenuta dal Ricorrente, troppo spesso si omette di considerare che una funzione essenziale delle norme in questione sia quella di munire l'ordinamento di una “profilassi”, che si ottiene con la minaccia (termine duro, ma certamente appropriato) della sanzione, con la quale si intende dissuadere un soggetto dal tenere un determinato comportamento. La tutela dell'ordinamento si consegue, quindi, non solo nel modo sostenuto dall'UPA, di impedire ad un soggetto di reiterare delle violazioni – non consentendogli di rientrare nel suo ambito –, il che avviene, appunto, quando un illecito è già stato commesso con l'irrogazione della sanzione, e con la rieducazione del soggetto, che è, comunque, posteriore alla violazione, ma anche, ed in gran misura, con il chiaro monito della regola di diritto, che ad una violazione corrisponde una sanzione. Il soggetto viene, in tal modo, dissuaso dal compimento della violazione. Tale tutela, della quale l'ordinamento si munisce, ha il considerevole vantaggio di esplicitare la sua efficacia prima che la violazione sia commessa, facendo in modo che essa non si verifichi (un vantaggio, questo, che si ottiene anche con un'altra forma di tutela dell'ordinamento: l'educazione, *a priori*, dei soggetti alle regole di diritto). Ora è chiaro come, in casi particolarmente gravi, la previsione di una sanzione maggiore sia il risultato non di un semplice desiderio di afflittività, nutrito dall'ordinamento, quanto la necessità che la condotta venga percepita per quello che è, e cioè come particolarmente grave, e che l'efficacia dissuasiva della sanzione operi quanto più efficacemente possibile. Ed è, anche, sotto questo profilo, che la previsione di una sanzione più aspra, se più grave è la violazione, si giustifica. A ciò si aggiunge, poi,

anche un'esigenza di equità nel trattamento di diverse situazioni di violazione, la quale impedisce di valutare allo stesso modo, vale a dire con la previsione e l'irrogazione di una sanzione della medesima entità, un soggetto che abbia commesso una violazione più grave ed un altro che ne abbia commesso una di minore rilievo. Questa considerazione porta ad escludere che un soggetto che si sia reso protagonista della violazione di "traffico di sostanze vietate" possa ricevere, al livello sanzionatorio, lo stesso trattamento di un altro che abbia commesso la meno grave violazione di "uso", sanzionabile con una sospensione di due (2) anni, la cui legittimità non risulta essere stata contestata dal Ricorrente. In base a quanto esposto, quindi, risulta evidente che la previsione di una sanzione superiore ai due (2) anni, anche in caso di prima violazione, sia pienamente giustificata nella fattispecie concernente il "traffico illecito di sostanze vietate" e sia necessaria per la tutela dell'ordinamento sportivo.

9.10 Il Ricorrente fa, inoltre, presente che la violazione della normativa antidoping è venuta alla luce solo perché l'ordinamento italiano, considerando il doping come reato, permette alla giustizia ordinaria di perseguirlo. I mezzi utilizzati per la scoperta dell'illecito in ambito penale, però, sono assai intrusivi della sfera privata ed il loro uso non sarebbe concepibile in ambito sportivo. Tutto questo si tradurrebbe anche in una discriminazione degli atleti italiani a livello internazionale, un elemento particolarmente rilevante dal punto di vista della *par condicio*, che costituisce un elemento fondamentale dell'ordinamento sportivo. Sul primo punto, concernente il modo in cui i fatti del procedimento che vede coinvolto del Ricorrente sono emersi, può richiamarsi il disposto dell'articolo 3.2 del Codice WADA, rubricato "*Methods of Establishing Facts and Presumptions*", nel quale, tra l'altro, si legge che i "*facts related to anti-doping rule violations may be established by any reliable means, including admissions*". Non si presentano difficoltà di sorta, dunque, nel ritenere possibile la prova di una violazione della normativa antidoping anche attraverso atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, competente a svolgere le indagini nell'iter della giustizia ordinaria, ad una Agenzia Nazionale Antidoping, quale è, nel caso di specie, l'UPA. Per quanto riguarda, poi, la presunta discriminazione degli atleti italiani a livello internazionale, va sottolineato, inoltre, come anche altri Stati, come, ad esempio, la Francia e la Svizzera prevedano una pena per certe attività riguardanti il doping. La competenza dell'UPA, inoltre, in quanto organo del CONI, a perseguire gli illeciti sportivi in materia di doping anche con riguardo a quelli commessi da atleti stranieri non è in discussione. Ciò si evince dalla lettura dell'articolo 2.11 delle NSA, in vigore al momento dell'instaurazione del procedimento a carico del Ricorrente, e dalla giurisprudenza di questo stesso Tribunale (si veda, ad esempio, il recente caso TAS 2009/A/1879, Alejandro Valverde Belmonte c. CONI). Ma v'è di più. In un precedente caso in materia di doping (CAS 2008/A/1684, Ivan Stevic c. CONI), discusso davanti a questo Tribunale, a dimostrazione della colpevolezza della parte avversaria, un'atleta straniero e non tesserato presso alcuna Federazione Sportiva Nazionale italiana, vennero prodotti dall'UPA (una delle parti del procedimento), delle risultanze di intercettazioni telefoniche ed ambientali e dei verbali di sequestro, effettuate nell'ambito di una nota indagine di polizia giudiziaria (denominata "*Oil for drug*"). Ciò dimostra, a ben vedere, come ad assumere rilievo non sia la nazionalità dell'atleta, il che potrebbe portare ad una reale discriminazione non tollerabile dall'ordinamento sportivo, bensì il fatto che gli illeciti, perseguibili sul piano penale, vengano commessi in Italia. Ora, mentre non è certo questa la sede opportuna per prendere posizione sulla legittimità della scelta, operata dal legislatore italiano, di considerare il doping un reato ai sensi del diritto penale, resta in conclusione solo la validità del citato disposto dell'articolo 3.2 del Codice WADA, che porta a ritenere che le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, svolte a carico del Ricorrente, siano senz'altro un mezzo

attraverso il quale è possibile accertare la violazione della normativa antidoping da parte dello stesso.

9.11 Sostiene ancora il Ricorrente, che le conseguenze da egli già scontate e quelle da prevedersi, a causa del procedimento penale pendente a suo carico, debbano essere tenute in considerazione nello stabilire la misura della sanzione sportiva da infliggergli in vista della violazione della normativa antidoping, in fase cioè delle valutazioni circa la proporzionalità della sanzione. Non sembra che una tale argomentazione possa essere accolta. Può, innanzitutto, rilevarsi che un tale criterio non è riportato in alcuna parte della normativa antidoping. Lo scopo, poi, della giustizia sportiva è proprio quello di agire in maniera indipendente da quella ordinaria, per rispondere in maniera appropriata ad esigenze diverse rispetto a quelle di quest'ultima. Appunto perciò è assolutamente pacifico che ciascuno dei due ordinamenti in questione abbia la facoltà di reagire autonomamente ad una propria violazione da parte di un soggetto. Viene in risalto, quindi, l'esigenza di tutela che viene soddisfatta con la diversa previsione ed irrogazione di sanzioni. Queste ultime rispondono, allora, a diverse esigenze di tutela, a seconda dell'ordinamento in cui operano, e la loro distinta previsione ed applicazione risulta, pertanto, perfettamente coerente e lecita. Se la sanzione sportiva dovesse, quindi, venire ridotta soltanto perché un soggetto viene gravato anche di una sanzione penale, si correrebbe il rischio di non vedere propriamente tutelate le specifiche esigenze dell'ordinamento sportivo. Nel caso del Ricorrente, inoltre, si riscontrano ulteriori elementi che chiariscono come l'autonoma reazione dell'ordinamento sportivo si giustifichi. Ed infatti, è assolutamente palmare, e generalmente affermato, che è essenziale al buon funzionamento dell'ordinamento sportivo una reazione assai più tempestiva di quella che si otterrebbe se si dovesse attendere il normale iter della giustizia ordinaria. Ora, posto che il periodo di detenzione già scontato risulta essere di entità molto limitata – tre (3) giorni di custodia cautelare trascorsi in carcere e nove (9) agli arresti domiciliari – il dover prendere in considerazione le conseguenze penali per il Ricorrente, salvo, appunto, il limitato periodo menzionato, comporterebbe il dover attendere la decisione definitiva, emessa dalla competente autorità giudiziaria in materia penale, rinunciando a quella reazione tempestiva che si è indicato essere necessaria alla salvaguardia dell'ordinamento sportivo, oppure emettere delle valutazioni meramente probabilistiche sull'esito del giudizio in sede penale, sia sulla eventuale colpevolezza che sull'entità della condanna, per stabilire l'entità della sanzione sportiva. Nessuna delle due soluzioni è seriamente sostenibile visto che, in ogni caso, nessuna di esse si dimostrerebbe utile ad una adeguata tutela dell'ordinamento sportivo.

9.12 La richiesta dell'UPA, di sanzionare il Ricorrente con l'irrogazione di una squalifica della durata di venti (20) anni, è sostenuta anche tramite il richiamo di un altro caso (CAS 2009/A/1835, CONI c. Matteo Priamo), discusso davanti a questo Tribunale, che vedeva coinvolto un ciclista italiano. In tale circostanza all'atleta è stata comminata una squalifica di quattro (anni), per violazioni che, stando al paragone proposto, deve intendersi l'UPA ritenga sostanzialmente simili. Stando alle argomentazioni dell'UPA, la sola differenza di età tra l'atleta del citato caso ed il Ricorrente, il quale ultimo è più giovane di circa quattro anni, sarebbe di per sé già sufficiente a far ritenere congrua una squalifica ai danni del Ricorrente di almeno quattro (4) anni maggiore rispetto a quella inflitta al suo collega. A parere di questo Collegio, tali argomentazioni sono prive di fondamento e non possono essere accolte. Non sembra, infatti, che la differenza di età debba essere considerata come un elemento che possa influire sulla misura della sanzione da irrogare. Può farsi, innanzitutto, notare come risulta di non agevole comprensione il fatto che, nel caso citato dall'UPA, la sanzione richiesta nei confronti dell'atleta sia stata di quattro (4) anni, mentre nel caso del Ricorrente

di venti (20). Ciò anche in considerazione del fatto che, come ha rilevato il Collegio nella sentenza in questione, la condotta dell'atleta nel caso menzionato risultava segnata da una serie di "comportamenti costantemente vocati al disconoscimento delle prove, ovvero all'offerta di prove (a discarico) non credibili". Deve, poi, rilevarsi come la teoria proposta dall'UPA non trovi alcun riscontro nel Codice WADA. Quello che, però, sembra più evidente è che l'applicazione di un simile criterio porterebbe ad una palese iniquità, che va senz'altro evitata. Seguendo il ragionamento proposto dall'UPA, infatti, l'irrogazione della sanzione più affittiva si giustificerebbe in base allo scopo della norma. Ma è proprio questo il punto. Se così si volesse ragionare, infatti, si dovrebbe ritenere che lo scopo della norma giustifichi un trattamento diverso per casi sostanzialmente identici. La circostanza dalla quale vorrebbe farsi derivare il criterio per stabilire la maggiore o minore afflittività della sanzione, inoltre, sarebbe, nel caso in questione, un elemento che non è assolutamente idoneo a costituire un'aggravante della condotta, vale a dire la differenza di età. Ora è di palmare evidenza che il diverso trattamento per casi sostanzialmente simili – non costituendo, lo si ripete, la differenza di età una circostanza aggravante che possa far ritenere più serio il caso del Ricorrente rispetto a quello citato dall'UPA – darebbe luogo ad una palese iniquità, che non potrebbe essere tollerata dall'ordinamento.

9.13 Le argomentazioni relative alla differenza di età sono state adottate dall'UPA anche con riguardo al caso del Lucato. A questo proposito, però, l'UPA ha aggiunto l'ulteriore considerazione secondo la quale una sanzione più afflittiva, nei confronti del Ricorrente, si giustificerebbe anche in considerazione della diversa categoria sportiva dei due atleti, essendo il Lucato un ciclista dilettante ed il Ricorrente un professionista. Tali argomentazioni non possono essere accolte. Anche qui, infatti, deve notarsi come di un simile criterio non vi sia traccia nel Codice WADA. L'argomento, inoltre, è di tale rilevanza che non sembra potersi seriamente sostenere che si tratti di una svista del legislatore, ossia di una semplice dimenticanza. In sostanza, se il legislatore del Codice WADA avesse veramente voluto che vi dovesse essere una differenza di trattamento tra atleti dilettanti e professionisti, ciò dovrebbe certamente risultare dalla lettura delle disposizioni del Codice. E si badi che, in questo caso, una sanzione di maggiore entità non risulterebbe necessariamente iniqua *a priori*, come nel caso della differenza di età, ma potrebbe, in astratto, fondarsi su una maggiore responsabilità di cui potrebbero essere gravati soggetti che si trovano ad agire in una posizione nella quale la loro esposizione al pubblico, con la conseguente capacità di influire più o meno positivamente (o negativamente) sulla coscienza sociale, è maggiore rispetto a quella degli atleti dilettanti. Di un tale criterio tuttavia, come detto, non vi è menzione nel Codice WADA. La ragione di una simile esclusione va indubbiamente rintracciata nel messaggio che la WADA ha voluto trasmettere che il doping sia un fenomeno dannoso e deplorable, a qualsiasi livello esso venga praticato. Una tale interpretazione risulta, peraltro, in armonia con il tenore generale del Codice. A quanto appena sostenuto, potrebbe, poi, aggiungersi un'ulteriore considerazione. È indubbio, infatti, che una sanzione della medesima entità comporta, nella maggior parte dei casi, già di per sé delle conseguenze più pesanti sulla carriera di un professionista, che su quella di un dilettante. Si pensi solo, ad esempio, alla differenza degli emolumenti che possono svanire, alla differente risonanza sociale, che la notizia di una violazione della normativa antidoping può raggiungere, ed al fatto che, in generale, la posizione della carriera di un professionista sia più solida, rispetto a quella di un dilettante. Ed è forse anche in considerazione di queste ragioni che la WADA potrebbe aver ritenuto di non dover prevedere, nel Codice, delle sanzioni di diversa entità in base alla categoria sportiva degli atleti.

9.14 Occorre, in ultimo, soffermarsi sulla posizione del Ricorrente circa l'inizio del periodo di decorrenza della sanzione. Stando a quanto riportato, la sospensione nei suoi confronti dovrebbe decorrere dal giorno 11 marzo 2009, in considerazione di un comprovato ordinamento giurisprudenziale di questo Tribunale. A tal proposito vengono allegate le pronunce sui casi CAS 2005/A/951 (Cañas c. ATP) e CAS 2006/A/1132 (Ismail Mohammed c. FEI). Nessuno dei due casi sembra idoneo a sostenere la posizione del Ricorrente. Nel primo caso, infatti, l'atleta si era volontariamente astenuto dalle gare, in attesa della pronuncia sulla propria responsabilità, nel secondo, invece, alla base della decisione sulla decorrenza vi era una decisione del FEI Judicial Committee (e cioè di una federazione), come nel caso del Ricorrente risulta essere la decisione n. 83/09 del TNA. Ora, se l'ultima assimilazione è prospettabile, ma non comporterebbe altro, per il Ricorrente, che la data da cui la squalifica decorre sia quella già stabilita dal TNA, il 23 novembre 2009, non altrettanto può dirsi per la prima, visto che il Ricorrente non si è volontariamente astenuto dalle gare, ma lo ha fatto perché licenziato dal proprio team con la lettera dell'11 marzo 2009 e perché veniva disposta la sua immediata sospensione dalla Federazione Ciclista Italiana. Sulla questione dell'inizio della decorrenza della sanzione, tuttavia, va preso in considerazione anche l'ultimo periodo dell'articolo 10.9.1 del Codice WADA 2009, il quale recita:

“[w]here there have been substantial delays in the hearing process or other aspects of Doping Control not attributable to the Athlete or other Person, the body imposing the sanction may start the period of Ineligibility at an earlier date commencing as early as the date of Sample collection or the date on which another anti-doping rule violation last occurred”.

Anche il lungo protrarsi del procedimento a carico dell'atleta potrebbe, dunque, rappresentare un valido motivo per fissare la decorrenza della sanzione in un momento precedente rispetto a quello della decisione, con la quale viene inflitta, o di quello in cui essa viene, altrimenti, imposta. Certo non sfugge che la disposizione menzionata si chiude affermando che la data fino alla quale può essere spostata tale decorrenza, anticipandola a favore dell'atleta, sia quella del *“sample collection”*. Potrebbe dunque, sembrare, ad una prima analisi, che tale enunciato possa trovare applicazione soltanto nel caso in cui la violazione sia quella della presenza di una sostanza vietata in un campione biologico dell'atleta *ex* articolo 2.1 del Codice WADA. Ragioni di giustizia sostanziale, tuttavia, portano a propendere per una diversa interpretazione, in base alla quale il decorso della sanzione può essere anticipato fino al momento in cui un'Agenzia Nazionale Antidoping abbia avuto fondata notizia di una violazione della normativa antidoping ed abbia avuto la possibilità di poter intervenire nei confronti dell'atleta. Questo in considerazione del fatto che, a ben vedere, la ragione per la quale la decorrenza più favorevole all'atleta viene concessa non sta nel tipo di violazione commessa, bensì trova il proprio fondamento nella lunghezza dei tempi del procedimento, i quali ben possono verificarsi anche nel caso in cui si tratti di violazioni antidoping diverse da quelle dell'articolo 2.1 del Codice WADA. L'articolo 10.9 afferma come principio che *“Any period of Provisional Suspension (whether imposed or voluntarily accepted) shall be credited against the total period of Ineligibility imposed.”* Questo principio è confermato nell'articolo 10.9.3, dove si legge: *“If a Provisional Suspension is imposed and respected by the Athlete, then the Athlete shall receive a credit for such period of Provisional Suspension against any period of Ineligibility which may ultimately be imposed.”* Il Ricorrente è stato sospeso dalla Federazione Ciclista Italiana almeno dall'11 marzo 2009, come scrive la squadra Liquigas nella sua lettera dell'11 marzo 2009.

9.14.1 Ciò esposto, va rilevato che l'UPA ha avuto notizia della presunta violazione della normativa antidoping il 12 marzo 2009, mentre il procedimento, che ha portato all'emanazione del provvedimento qui impugnato, si è concluso in data 23 novembre 2009. Con questo, è bene sottolinearlo, non si vuole assolutamente affermare che tale durata abbia avuto a che fare con un cattivo funzionamento delle autorità sportive italiane che hanno seguito il caso del Ricorrente. Va dato, anzi, atto che l'UPA si è attivata in modo estremamente tempestivo per ottenere dalla procura della repubblica di Milano gli atti utili al procedimento sportivo. Il protrarsi del procedimento potrebbe poi ben essere giustificato dalla complessità del caso specifico, che ha richiesto, ad esempio, l'esame degli atti da ultimo menzionati. Quello che occorre notare è che, tuttavia, il disposto citato del Codice WADA non prevede che i ritardi ("*delays*") verificatisi debbano essere ingiustificati, per far sì che all'atleta venga concesso il beneficio dell'anticipazione del momento del decorrere della sanzione. Con tale disposizione, infatti, si vuole semplicemente evitare che la lunga durata del procedimento, indipendentemente dal fatto che essa sia giustificata oppure no, debba gravare, in misura eccessiva sull'atleta, a patto che essa non sia determinata da un comportamento scorretto di quest'ultimo. Non sembra possa affermarsi che il Ricorrente abbia determinato, con il proprio comportamento, il protrarsi della durata del procedimento a suo carico. In considerazione di quanto esposto in precedenza, dunque, si ritiene che ragioni di giustizia sostanziale portino a fissare la data di decorrenza del periodo di squalifica ai danni del Ricorrente dalla data in cui l'UPA abbia avuto fondata notizia dell'illecito sportivo commesso dallo stesso, considerando anche che il Ricorrente è stato sospeso dalla Federazione Ciclista Italiana e il suo contratto di lavoro con la squadra Liquigas è stato risolto da detta squadra, e cioè dal giorno 12 marzo 2009.

10 Conclusioni

- 10.1** In considerazione di quanto esposto in precedenza, il Collegio conclude che l'appello, proposto dal Ricorrente, deve essere accolto in parte.
- 10.2** Le violazioni accertate a carico del Ricorrente risultano essere quelle riconducibili al "tentato uso di sostanze vietate" ed al "traffico" delle stesse, di cui, rispettivamente, agli articoli 2.2 e 2.7 del Codice WADA 2009.
- 10.3** Ai sensi del disposto dell'articolo 10.7.4 del Codice WADA 2009 (articolo 10.6.1 Codice WADA 2003), dette infrazioni della normativa antidoping sono da considerarsi come un'unica violazione, punibile in base alla violazione per la quale è prevista la sanzione più elevata, e cioè, nella fattispecie, quella del "traffico di sostanze vietate". In base a quest'ultima, la misura della sanzione irrogabile, come previsto dall'articolo 10.3.2 dello stesso Codice 2009 (articolo 10.4.2 Codice WADA 2003), va da una squalifica della durata minima di quattro (4) anni, fino a quella a vita, comunque non sollecitata dall'UPA, che si è limitata a richiedere la conferma dei venti (20) anni di sospensione inflitti dal TNA. Caratteristica della previsione sulla sanzione legata al traffico è, dunque, quella di conferire all'organo giudicante un potere di apprezzamento che gli consente di modulare la sanzione, a seconda della gravità del caso, tra la squalifica di quattro (4) anni e quella a vita.
- 10.4** Alla luce di tutte le valutazioni formulate in precedenza, ed in considerazione di tutte le circostanze del caso e dei precedenti giurisprudenziali del TAS, questo Collegio ritiene che al Ricorrente vada irrogata la sanzione della squalifica di quattro (4) anni.

10.5 La sanzione inflitta decorre dal giorno 12 marzo 2009.

10.6 Ogni altra richiesta, formulata dalle parti a questo Collegio, viene respinta.

11 Costi

11.1 Ai sensi dell'articolo R65.2 del Codice TAS, i casi disciplinari di natura internazionale sono gratuiti, con l'eccezione dell'importo per i diritti amministrativi di registrazione, che deve essere versato dall'appellante e che viene trattenuto dal TAS.

11.2 L'articolo R65.3 del Codice TAS prevede che il Collegio arbitrale stabilisca quale parte debba sostenere i costi delle parti, dei testimoni, degli esperti e degli interpreti, o in quale proporzione essi debbano essere ripartiti, tenendo conto del risultato del procedimento, così come della condotta e delle risorse finanziarie delle parti.

11.3 Tenendo conto del risultato del procedimento arbitrale ed in considerazione delle risorse finanziarie delle parti, il Collegio ritiene equo stabilire che ciascuna di esse mantenga a proprio carico le spese in cui sia incorsa, per difesa ed assistenza legale, in relazione al presente procedimento.

11.4 Poiché il presente caso è stato ritenuto avere carattere disciplinare di natura internazionale, non è necessaria alcuna pronuncia sui costi per gli onorari del Collegio Arbitrale e/o del TAS, se non in relazione all'importo per diritti amministrativi di registrazione. La tassa minima di CHF 500, anticipata dal Da Ros, rimane a carico di quest'ultimo, stante l'accoglimento parziale o, formulato negativamente, il rigetto parziale dell'appello.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale Arbitrale dello Sport così statuisce:

1. L'appello proposto de Gianni Da Ros avverso la decisione n. 83/09 del Tribunale Nazionale Antidoping, emessa il 23 novembre 2009, è parzialmente accolto.
2. A Gianni Da Ros viene irrogata la sanzione della squalifica per anni quattro (4), decorrente dal giorno 12 marzo 2009.
3. Ciascuna parte mantiene a proprio carico le spese in cui essa è incorsa, per difesa ed assistenza legale, in relazione al presente procedimento.
4. L'importo di CHF 500, versato da Gianni Da Ros per diritti amministrativi di registrazione, è definitivamente incamerato dal TAS.
5. Ogni altra istanza proposta dalle parti è respinta.

Losanna, lì 17 Agosto 2010

IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

Bernhard Welten
Presidente del Collegio

José Juan Pintó
Arbitro

Alfonso Picone
Arbitro

Daniele Boccucci
Segretario *ad hoc*